



FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE COMMERCIALI E DI
SPEDIZIONE E TRASPORTO
"MARIO NEGRI"

Fondo di Previdenza Mario Negri



Via Palestro, 32 – 00185 Roma

+39 06448731

segreteria@fondonegri.it

segreteria@pec.fondonegri.it

www.fondonegri.it

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460/99

Istituito in Italia

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

(art. 4 Regolamento UE 2019/2088 – Circolare Covip 21.12.2022).

Il Fondo Mario Negri, in quanto Investitore Istituzionale ed in ottemperanza alla normativa europea (UE 2016/2341 - IORP II), è fortemente impegnato nella valutazione del livello ESG dei propri mandati di Gestione, al fine di proporre ai Gestori il miglioramento del grado di sostenibilità dei mandati stessi, per partecipare all'evoluzione culturale e sociale della finanza etica e dotarsi di portafogli più resilienti in grado di garantire un ritorno migliore sul lungo periodo, grazie alla potenziale riduzione dei rischi.

L'attività di monitoraggio è stata attuata attraverso l'utilizzo della piattaforma MANAOS del Depositario ed ha consentito di rilevare i riflessi nel corso dell'anno 2023 sui profili ESG dei mandati del Fondo Mario Negri, oltre che valutare la quantità di impronta di carbonio anche in funzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite nell'agenda 2030.

Nonostante il percorso intrapreso, al momento il Fondo Negri ha deciso di non procedere alla considerazione dei principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità, avvalendosi della facoltà concessa dall'art.4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2019/2088. È stato altresì deliberato di non qualificare le linee d'investimento né come coerenti con la fattispecie della promozione di caratteristiche ambientali o sociali (Cfr. art. 8 Regolamento UE 2019/2088), né come comparti aventi l'obiettivo di realizzare investimenti sostenibili così come definiti all'art. 2, numero 17) della sopracitata normativa eurocomunitaria (Cfr. art. 9 Regolamento UE 2019/2088). Tali scelte possono essere fatte risalire ad un approccio prudente che il Fondo Negri ha deciso di utilizzare rispetto ad una normativa europea che presenta ancora profili di indeterminatezza e molteplici aspetti delicati. Giova ricordare che il Regolamento europeo si applica dal 10 marzo 2021 in un contesto cosiddetto di *best effort*, dato che gli standard tecnici da utilizzare per dar conto dei vari profili di trasparenza sono stati emanati dalla Commissione Europea soltanto nella seconda parte del 2022 tramite il Regolamento delegato UE 2022/1288, per iniziare ad essere applicati da inizio 2023. Gli schemi previsti per la rendicontazione nella Nota Informativa e nei bilanci emanati nel suddetto regolamento delegato, inoltre, non sono definitivi dato che non tengono conto delle ulteriori richieste di reporting relativamente agli investimenti in attività economiche connesse alla produzione di energia dal nucleare e dal gas naturale. Le modifiche agli standard tecnici emanati tramite il suddetto regolamento delegato sono state inviate alla Commissione Europea da Eiopa, Esmā e Eba il 30 settembre 2022 e sono ora al vaglio dell'esecutivo comunitario. Di fatto, quindi l'assetto regolamentare sulla trasparenza degli investimenti sostenibili proposto da Bruxelles non è ancora definitivo.

Un approccio prudente è stato ritenuto opportuno per evitare di incorrere in possibili rischi sanzionatori oltre che reputazionali e di carattere operativo.

Il Fondo Negri ha ravvisato un ulteriore profilo di criticità della regolamentazione comunitaria relativa alla trasparenza degli investimenti sostenibili nel fatto che le imprese destinatarie degli investimenti non sono ancora chiamate a predisporre una informativa societaria in materia di sostenibilità coerente con i principi della SFDR. La direttiva 2022/2464 che riforma la rendicontazione societaria di sostenibilità allineandola alla SFDR e alla Tassonomia è stata emanata soltanto a fine dicembre 2022 ed entrerà in vigore, progressivamente, tra il 2024 e il 2026, in funzione della dimensione della società. Prima di allora il gap informativo potrà essere colmato soltanto con il ricorso a informazioni e dati stimati forniti da operatori di mercato. Tale disallineamento temporale (applicazione della SFDR e della CSRD - *Corporate Sustainability Reporting Directive*) rischierebbe di compromettere gli sforzi che il Fondo Negri sta compiendo in materia di sostenibilità, dovendo fare riferimento a valutazioni e stime, che la pratica ha spesso evidenziato essere divergenti, oltre a comportare un aggravio di costi significativo. E' la stessa Commissione Europea che raccomanda cautela nel ricorrere a valutazioni oggetto di stima, richiedendo di specificare sempre quando il reporting è frutto di valutazioni soggettive anziché essere basato su dati oggettivi prodotti dalle imprese. La necessità di ricorrere al supporto degli operatori di mercato sarebbe inoltre incoerente rispetto all'approccio proporzionale richiamato dalla regolamentazione europea stessa. Il livello di rendicontazione richiesto da SFDR si configura come particolarmente complesso, la necessità di fare affidamento sul supporto fornito da operatori terzi rischierebbe di rendere ulteriormente gravoso l'adattamento alle regole europee.

Da ultimo, per quanto riguarda la considerazione dei principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità, si segnala come quest'ultima sia una fattispecie sostanzialmente nuova rispetto al contesto normativo in cui operano i Fondi pensione. Tale previsione ha posto per la prima volta il Fondo pensione di fronte alla possibilità di valutare le conseguenze, effettive e potenziali, che si producono attraverso i suoi investimenti sulle problematiche sociali, ambientali, su quelle concernenti il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Si tratterebbe di un passaggio particolarmente complesso, rispetto al quale prevalgono ancora oggi dubbi interpretativi oltre che profili di criticità economici, finanziari e politico-sociali. La direttiva IORP 2, di contro, sembra richiamare i Fondi pensione a porre l'accento sui presidi di controllo e gestione dei rischi di sostenibilità ambientale e sociale, intesi come eventi e condizioni che, qualora si verificassero, avrebbero un impatto sul valore del portafoglio. SFDR propone quindi ai Fondi pensione una nuova prospettiva di sostenibilità su cui riflettere e il Fondo Negri intende cogliere tale opportunità, in coerenza con l'ambizioso percorso intrapreso e secondo le tempistiche di tale progetto.

11.06.2024